

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01011 del 29/07/2020

Proposta n. 1032 del 28/07/2020

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 37 del 08/09/2017. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerenti l'intervento denominato "Cimitero di Stipes" nel Comune di Ascrea (RI) - Codice Opera: OOPP_000376_2017 - CUP: C98H17000170001 - CIG: 765537681E - CIG AGGIUNTIVO: ZE22DCAAD1

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ALBANESI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ordinanza commissariale n. 37 del 08/09/2017. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerenti l'intervento denominato "Cimitero di Stipes" nel Comune di Ascrea (RI) – Codice Opera; OOPP_000376_2017 - CUP C98H17000170001 - CIG 765537681E – CIG AGGIUNTIVO: ZE22DCAAD1

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 e la Legge n. 145 del 2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico

ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'ordinanza n. 37 del 08/09/2017 avente ad oggetto "*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Ascrea (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2018 con la quale il Comune di Ascrea ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, per un dell'importo complessivo di € 74.276,75, di cui € 45.000,00 per lavori comprensivi di € 5.000,00 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot.n. 334719 del 06/06/2018 con la quale il Comune di Ascrea (RI) ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00358 del 28/08/2018 con la quale il Geom. Massimo Albanesi, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile

2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'articolo 113 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) recante “*Incentivi per funzioni tecniche*” e l'art. 4 dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 “*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*”;

PREMESSO che:

- con determinazione n. A00496 del 16/10/2018 è stata indetta la procedura di gara aperta da aggiudicare con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e con l'applicazione del criterio del minor prezzo relativa all'intervento di rafforzamento locale, dell'opera denominata “Cimitero di Stipes” nel comune di Ascrea (RI);
- con determinazione n. A00341 del 08/04/2019 è stato aggiudicato l'appalto relativo ai servizi di architettura e ingegneria relativi all'intervento di rafforzamento locale, dell'opera denominata “Cimitero di Stipes” - CODICE OOPP_000376_2017 - sita nel comune di Ascrea, al R.T.P. Studio Ingegneria Righi - geol. Simoncelli David - ing. Righi Marco che sull'importo a base di gara di €. 5.331,68 ha offerto un ribasso del 25% determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 3.998,76 (tremilanovecentonovantotto/76) oltre IVA e CNPAIA;
- in data 09/07/2019 è stata firmata la lettera di accettazione che equivale a contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 3.998,76 IVA ed oneri di legge esclusi, e assunta al protocolloUSR al n. 569847 in data 18/07/2019;

VISTO il Piano delle Indagini geognostiche e sulle strutture e sui materiali elaborato dal suddetto gruppo di progettazione ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC per un importo complessivo pari ad € 2.264,00 oltre IVA, acquisito in data 16/09/2019 con nota prot. n.728363;

VISTA la determinazione n. A01325 dell'11/12/2019 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 l'esecuzione delle indagini geognostiche per l'intervento di rafforzamento locale dell'opera denominata "Cimitero di Stipes" CODICE OOPP_000376_2017, sito nella frazione di Stipes nel Comune di Ascrea (RI), alla Società “GE.AR. - S.A.S. di Arcangeli Giorgio” con sede legale in Narni (TR), Strada Calvese 20 – 05035 - P.IVA: IT00780590550, che ha offerto un ribasso del 10,00% corrispondente ad un importo contrattuale di € 2.037,60 Iva esclusa;

CONSIDERATO che:

- all'esito delle indagini geognostiche e di approfondimenti sulle lesioni dei loculi aderenti al muro di recinzione e rilievi condotti in sede di redazione del progetto definitivo si è riscontrato uno scivolamento del costone che li sorregge;
- alla luce delle criticità sopra evidenziate, nell'ambito delle riunioni tenutesi nei giorni 23/01/2020 e 04/02/2020 tra il RUP, il sindaco del comune di Ascrea, i progettisti ed il

dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica è emersa la necessità di realizzare una sottofondazione in c.a. su micropali a sostegno del muro di recinzione e dei loculi attigui al fine di rendere risolutivo l'intervento

DATO ATTO che le suddette ulteriori opere comportano un aumento dell'importo del contributo approvato di €. 54.542,60 per un totale complessivo di €. 128.819,35 di cui €. 82.519,60 per lavori comprensivo di €. 4.917,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con nota prot. 0348871 del 17/04/2020 il Direttore dell'USR ha formalizzato l'assenso all'aumento di spesa per la realizzazione dell'intervento di riparazione del cimitero Stipes in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che:

- le suddette opere aggiuntive rese necessarie richiedono un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all'incarico in essere;
- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere, così come risultano dal quadro economico aggiornato allegato alla nota prot. n. 0327375 del 14/04/2020 di "Richiesta di approvazione dei quadri economici degli interventi relativi al cimitero comunale di Ascrea CODICE OOPP_000339_2017 ed al Cimitero di Stipes CODICE OOPP_000376_2017 in comune di Ascrea", il compenso per i servizi supplementari di ingegneria e architettura, ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", per un importo di €. 1.999,38 al netto del ribasso, oltre iva ed oneri di legge relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- l'importo dei suddetti servizi supplementari di € 1.999,38 sommato e a quello afferente ai servizi affidati con determinazione n. A00341 del 08/04/2019, pari ad € 3.998,76, eleva l'importo contrattuale a complessivi € 5.998,14 corrispondente ad un aumento del 50%;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento "intervento di rafforzamento locale dell'opera denominata "Cimitero di Stipes" nel comune di Ascrea (RI), in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*.

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0481688 in data 01/06/2020, con la quale, tra l'altro, sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori supplementari impreveduti ed imprevedibili nell'appalto iniziale per i motivi sopra esposti;
- la modifica del contratto non altera la natura generale del contratto;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che il R.T.P. "Studio Ingegneria Righi - geol. Simoncelli David - ing. Righi Marco" è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 a favore del R.T.P. "Studio Ingegneria Righi - geol. Simoncelli David - ing. Righi Marco" per un importo complessivo di € 1.999,38 oltre iva ed oneri di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'importo complessivo di € 1.999,38 (millenovecentonovantanove/38) al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 25% oltre IVA ed oneri di legge;
- 2) di affidare al R.T.P. "Studio Ingegneria Righi - geol. Simoncelli David - ing. Righi Marco" il servizio supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 1.999,38 al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 25% oltre IVA ed oneri di legge;
- 3) di approvare lo schema di lettera di accettazione afferente ai servizi supplementari allegato alla presente determinazione;
- 4) di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Alla Società _____

pec: _____

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 37 del 08/09/2017. Lettera di accettazione l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, inerenti l'intervento denominato "Cimitero di Stipes" nel Comune di Ascrea (RI) - Codice Opera: OOPP_000376_2017 CUP: C98H17000170001 – CIG: 765537681E - CIG AGGIUNTIVO: ZE22DCAAD1

PREMESSO che:

- con determinazione n. A00496 del 16/10/2018 è stata indetta la procedura di gara aperta da aggiudicare con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e con l'applicazione del criterio del minor prezzo relativa all'intervento di rafforzamento locale, dell'opera denominata "Cimitero di Stipes" nel comune di Ascrea (RI);;
- con determinazione n. A00341 del 08/04/2019 è stato aggiudicato l'appalto relativo ai servizi di architettura e ingegneria relativi all'intervento di rafforzamento locale, dell'opera denominata "Cimitero di Stipes" - CODICE OOPP_000376_2017 - sita nel comune di Ascrea, al R.T.P. Studio Ingegneria Righi - geol. Simoncelli David - ing. Righi Marco che sull'importo a base di gara di €. 5.331,68 ha offerto un ribasso del 25% determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 3.998,76 (tremilanovecentonovantotto/76) oltre IVA e CNPAIA;
- in data 09/07/2019 è stata firmata la lettera di accettazione che equivale a contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 3.998,76 IVA ed oneri di legge esclusi, e assunta al protocolloUSR al n. 569847 in data 18/07/2019;

VISTA la determinazione n. A01325 dell'11/12/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 è stata affidata l'esecuzione delle indagini geognostiche per l'intervento di rafforzamento locale dell'opera denominata "Cimitero di Stipes" CODICE OOPP_000376_2017, sito nella frazione di Stipes nel Comune di Ascrea (RI), alla Società "GE.AR. - S.A.S. di Arcangeli Giorgio" con sede legale in Narni (TR), Strada Calvese 20 – 05035 - P.IVA: IT00780590550, che ha offerto un ribasso del 10,00% corrispondente ad un importo contrattuale di € 2.037,60 Iva esclusa;

CONSIDERATO che:

- all'esito delle indagini geognostiche e di approfondimenti sulle lesioni dei loculi aderenti al muro di recinzione e rilievi condotti in sede di redazione del progetto definitivo si è riscontrato uno scivolamento del costone che li sorregge;
- alla luce delle criticità sopra evidenziate, nell'ambito delle riunioni tenutesi nei giorni 23/01/2020 e 04/02/2020 tra il RUP, il sindaco del comune di Ascrea, i progettisti ed il dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica è emersa la necessità di realizzare una sottofondazione in c.a. su micropali a sostegno del muro di recinzione e dei loculi attigui al fine di rendere risolutivo l'intervento

DATO ATTO che le suddette ulteriori opere comportano un aumento dell'importo del contributo approvato di €. 54.542,60 per un totale complessivo di €. 128.819,35 di cui €. 82.519,60 per lavori comprensivo di €. 4.917,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con nota prot. 0348871 del 17/04/2020 il Direttore dell'USR ha formalizzato l'assenso all'aumento di spesa per la realizzazione dell'intervento di riparazione del cimitero Stipes in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che:

- le suddette opere aggiuntive rese necessarie richiedono un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all'incarico in essere;
- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere, così come risultano dal quadro economico aggiornato allegato alla nota prot. n. 0327375 del 14/04/2020 di "Richiesta di approvazione dei quadri economici degli interventi relativi al cimitero comunale di Ascrea CODICE OOPP_000339_2017 ed al Cimitero di Stipes CODICE OOPP_000376_2017 in comune di Ascrea", il compenso per i servizi supplementari di ingegneria e architettura, ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", per un importo di €. 1.999,38 al netto del ribasso, oltre iva ed oneri di legge relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- l'importo dei suddetti servizi supplementari di € 1.999,38 sommato e a quello afferente ai servizi affidati con determinazione n. A00341 del 08/04/2019, pari ad € 3.998,76, eleva l'importo contrattuale a complessivi € 5.998,14 corrispondente ad un aumento del 50%;

VISTA la Determinazione n.del con la quale è stato affidato al R.T.P. "Studio Ingegneria Righi - geol. Simoncelli David - ing. Righi Marco" l'esecuzione del servizio supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 1.999,38 al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 25% oltre IVA ed oneri di legge;

Si comunica che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti, quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal professionista, e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali supplementari afferenti alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo complessivo di €. 1.999,38 oltre IVA e oneri di legge al netto del ribasso offerto del 25%, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, il corrispettivo per i servizi supplementari di cui al presente contratto sono stati determinati in base al DM 17/06/2016, per un importo complessivo di € 1.999,38 (millenovecentonovantanove/38) al netto del ribasso offerto in sede di gara del 25% oltre IVA ed oneri di legge;

Art. 3 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto aggiuntivo o, comunque, pre-viste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva integrativa rilasciata da n. polizza in data per l'importo di €.....

Art. 4 OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

- sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca Agenzia, intestato a identificato con codice IBAN:

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

- il sig. nato a il residente in, Via.....C.F:
.....
-

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 5 PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti

dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 6 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

Art. 7 MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 8 CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 9 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione dei lavori eseguiti, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 10 DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché alla Lettera di Accettazione sottoscritta in data 18/07/2019 prot. n. 0569847.

La presente lettera di accettazione, composta di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Per accettazione Firma e data _____